

il rifiuto da parte dell'immigrato di abbandonare il territorio dello Stato italiano pone problemi sicuramente di ordine pubblico e, in prospettiva, anche di sicurezza nazionale —:

se il Ministro interrogato intenda utilizzare, al fine di fronteggiare l'emergenza legislativa che si è venuta a creare in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, gli strumenti previsti dall'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, vale a dire la possibilità di espulsione da parte del Ministro interrogato (dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri) dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. (3-03597)

(20 luglio 2004)

(Sezione 3 – Iniziative per garantire la sicurezza stradale)

CASTAGNETTI e REALACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premezzo che:

il 23 marzo 2004 il presidente dell'Acì, Franco Lucchesi, ha sostenuto che i benefici portati dalla « patente a punti » stanno svanendo. Dopo un brusco calo iniziale, gli incidenti stradali sono tornati a salire: dopo un meno 30 per cento seguito all'introduzione della « patente a punti », negli ultimi due mesi si viaggia intorno all'8-10 per cento. « Se si continua così — ha detto il presidente dell'Acì — da qui ad un anno l'effetto benefico della "patente a punti" svanisce »;

dopo l'ennesimo tragico *week-end*, che ha fatto registrare ben 65 morti contro i 48 del 2003, nell'ultimo mese il numero di morti per incidenti stradali ha fatto registrare un impressionante aumento rispetto ai dati del 2003: 43 morti contro i 34 del 2003 nello scorso fine settimana (10-11 luglio 2004); 59 contro i 46 del 2003 in quello precedente (3-4 luglio 2004). Questi dati confermano che la « patente a

punti » da sola non può fare la differenza e che servono altri e decisivi interventi;

meno serrati appaiono anche i controlli: nel primo anno di vita della « patente a punti » (1° luglio 2003-30 giugno 2004) sono state effettuate 3.078.298 contravvenzioni, l'anno precedente erano state 3.506.416: il calo è del 12 per cento (nonostante siano stati attivati 4.635 nuovi *autovelox*);

questo avviene anche a causa della carenza di personale, che limita notevolmente le operazioni di controllo sulle strade, che potrebbero ricondurre gli automobilisti ad una guida prudente e rispettosa delle regole: sono, infatti, le stesse forze dell'ordine a lamentare la carenza di organico. Se nel 1960 controllavano il traffico 545 mila pattuglie per 2 milioni e mezzo circa di veicoli (una pattuglia ogni 4,5 automobili), oggi l'asimmetria, il profondo squilibrio è evidente: ogni pattuglia ha mediamente il compito di sorvegliare la circolazione di circa 90 veicoli. E con l'aggravante che rispetto al 1960 il numero delle pattuglie non è diminuito solo percentualmente, ma anche in termini assoluti: dalle 545 mila di allora alle 477 mila di oggi;

proprio la rete stradale italiana e l'assenza di una manutenzione adeguata sono concause non irrilevanti nell'incidentalità stradale. Più precisamente — lo affermano le conclusioni di uno studio effettuato da un *pool* di tecnici di 30 università italiane per la Società italiana di infrastrutture viarie (Siiv) — il 40 per cento degli incidenti è imputabile agli utenti, ma il 30 per cento dipende dalla manutenzione della rete e un altro 30 per cento dalla pericolosità di assetto, sezione, disegno dell'infrastruttura. Escludendo le autostrade, più di tre quarti della rete hanno caratteristiche geometriche inferiori addirittura a quelle proposte da una normativa obsoleta, vecchia di 30 anni. Le condizioni di visibilità riducono spesso la sicurezza, la maggior parte delle gallerie è buia, frequenti sono gli allargamenti ed i restringimenti improvvisi di carreggiata;

è necessario intervenire in maniera da incrementare la sicurezza con misure che

prevedano una sala unificata, una regia di tutti i soggetti che si occupano di sicurezza stradale, al fine di coordinare meglio le iniziative per abbattere il rischio di incidentalità. Avrebbe anche il compito, come già avviene all'estero, di individuare le arterie più critiche, i punti più a rischio e indirizzare, quindi, gli interventi per il miglioramento delle infrastrutture. Alla sala unificata, composta da rappresentanti delle associazioni di vittime della strada, ambientaliste e dei consumatori, spetterebbe il compito di raccogliere, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità, nonché quello di predisporre una carta dei rischi delle strade principali e secondarie e delle autostrade. Un'elaborazione finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione del traffico, in particolare nei festivi;

questa *task force* dovrebbe, inoltre, compilare ogni anno, entro il 31 dicembre, l'elenco delle gallerie, delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali, così da poter individuare gli interventi prioritari di manutenzione delle strade più a rischio di incendi stradali. Individuare, inoltre nuove modalità d'intervento, anche mediante l'uso di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incendi stradali. Seguendo da questo punto di vista l'esperienza consolidata di altri Paesi europei (come l'Inghilterra) o extraeuropei (come l'Australia), dove è prassi la redazione di un *rating* del rischio di incidentalità sulle arterie nazionali;

la proposta della Margherita si sofferma poi sulle auto: suggerisce un dispositivo che consenta l'accensione della vettura solo con la cintura di sicurezza allacciata, il montaggio di un limitatore di velocità regolabile dal proprietario, si sofferma sulla « patente a punti » e su alcune sanzioni particolari che dovrebbero costare di più agli indisciplinati. Infine, richiede un finanziamento di 200 milioni di euro l'anno per l'attività della polizia stradale di prevenzione, vigilanza e repres-

sione delle infrazioni al codice della strada, per l'incremento del numero delle pattuglie su strada, per l'acquisto di dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni, per il completamento della pianta organica e per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti della polizia stradale;

il punto più nero dal punto di vista dell'incidentalità è la tangenziale est-ovest di Napoli (in un anno 366 incidenti in una striscia di asfalto di appena 23 chilometri con 6 morti e 670 feriti, con la media di circa 1,6 incidenti per chilometro). Mentre tra le statali spicca in negativo la via Emilia (1.352 incidenti, 50 morti, 2004 feriti nel 2001);

il Ministro Lunardi sta conducendo una campagna per portare a 150 chilometri orari il limite in autostrada, malgrado il fatto che tra i punti cardine del nuovo « Programma d'azione sulla sicurezza stradale » dell'Unione europea ci sia proprio l'abbassamento della velocità massima consentita e l'armonizzazione dei limiti: infatti, un urto frontale a 150 chilometri l'ora è paragonabile a una caduta nel vuoto da un palazzo di 30 piani. È una legge elementare della fisica: a 150 chilometri orari la frenata è 40 metri più lunga, un urto è più violento del 33 per cento rispetto ai 130 chilometri orari ed una stima dell'Unione europea sostiene che la semplice riduzione della velocità massima di 5 chilometri orari eviterebbe ogni anno alla comunità ben 11 mila morti, un quarto del totale;

la nostra rete è, quanto a sicurezza, uno dei fanalini di coda in Europa. *Eurorap (European road assessment programme)*, elaborando i dati forniti dalle motorizzazioni di 12 Paesi dell'Unione europea più Svizzera, Norvegia e Slovenia, ha calcolato che in Italia c'è un pessimo rapporto tra mortalità e chilometri percorsi. Anzi, l'Italia è proprio al penultimo posto, con 12,8 vittime in incidenti sulle autostrade ogni miliardo di chilometri percorsi, e solo il Portogallo sta peggio di noi, con una media di 14,1 morti. Ecco la situazione negli altri

Paesi esaminati: Austria (8,9), Belgio (7,2), Francia (5,4), Finlandia (5,0), Germania (4,5), Danimarca (4,3), Irlanda (4,0), Svizzera (3,3), Olanda (3,3), Svezia (3,2), Gran Bretagna (2,0). E il dato dell'Inghilterra spicca davvero, anche perché le *motorway* del Regno Unito accolgono il maggior volume di traffico in Europa;

la cintura di sicurezza, uno dei principali punti all'ordine del giorno dell'offensiva europea contro le stragi sulle strade, è cosa ancora fortemente ignorata in Italia. Secondo i risultati di un monitoraggio effettuato dall'Osservatorio nazionale sull'uso dei dispositivi di sicurezza, elaborati dal laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, la cintura di sicurezza viene allacciata da 3 italiani su 10. Nelle regioni meridionali la media scende addirittura al 18 per cento, contro il 40 per cento delle regioni settentrionali ed il 25 per cento di quelle centrali. Va meglio con il casco, indossato in media dall'80 per cento dei motociclisti (90 per cento al Nord, 60 per cento al Sud);

gli altri Paesi si stanno già attivamente impegnando per una seria azione di contrasto della mortalità sulle strade;

si privilegia la mobilità su gomma, in particolare quella delle merci, che viaggiano nel 66 per cento dei casi sui *tir*: un numero impressionante di mezzi pesanti da Nord a Sud della penisola, mentre solo il 14-15 per cento delle merci si muove sui treni, infinitamente più sicuri. A questo stato di cose il programma infrastrutturale del Governo non dà risposte. O meglio, asseconda e incoraggia la tendenza in atto. Accantona la manutenzione, non investe con decisione sulla ferrovia, continua ad incentivare il trasporto su gomma. La priorità del Governo è, infatti, la realizzazione di nuove infrastrutture e, in particolare, di autostrade e strade, a cui vengono destinati il 69 per cento dei fondi della cosiddetta « legge obiettivo » per le grandi opere, contro 31 per cento della ferrovia. La conseguenza prevedibile nei prossimi anni sarà, quindi, un ulteriore aumento

del traffico su strada, con conseguente aumento degli incidenti —:

se il Ministro interrogato intenda promuovere un piano straordinario per la sicurezza, almeno a partire dal potenziamento delle pattuglie stradali, in modo da aumentare i controlli e la vigilanza, in particolare nei punti più critici della rete stradale. (3-03598)

(20 luglio 2004)

(Sezione 4 — Rinnovo del contratto dei medici)

VALPIANA. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

la Fimmg, il più rappresentativo sindacato dei medici di famiglia, dell'emergenza territoriale, della dirigenza e delle guardie mediche ha proclamato sedici giorni di sciopero per protestare contro il mancato rinnovo del contratto, scaduto ormai da quattro anni;

a rischio sarà, soprattutto, il funzionamento degli ambulatori;

la protesta — che prevede quattro giorni di sciopero a settimana e si svolgerà tra il 27 settembre e il 23 ottobre 2004 — è stata decisa all'unanimità dai delegati della Fimmg e, inoltre, un'assemblea intersindacale entro il mese di luglio 2004 deciderà sull'eventuale estensione della protesta agli ospedali, contro l'ormai cronico sottofinanziamento del sistema sanitario nazionale e contro il progetto di *devolution*, che tende, di fatto, a certificare l'esistenza di 21 repubbliche sanitarie sul territorio;

le ragioni della protesta vengono indicate nel forte disagio che provano tutti i medici di medicina generale, a causa del progressivo deteriorarsi delle condizioni di lavoro, e moltissimi medici di famiglia — a detta della categoria — potrebbero essere costretti a chiudere gli studi professionali;

ad accompagnare i 16 giorni di sciopero sono state indette diverse manifesta-

zioni, a cui seguirà una campagna di informazione ai pazienti per spiegare gli obiettivi del sindacato e per coinvolgerli nelle ragioni della protesta;

oltre agli scioperi, è previsto anche un programma di azioni a livello regionale, con assemblee dove si chiederà anche ai cittadini di attivare forme di protesta nei confronti delle istituzioni;

per ultimo, i medici minacciano anche di interrompere tutte le forme di collaborazione con le aziende sanitarie locali e le regioni nelle commissioni e nei comitati dove sono presenti medici di medicina generale —:

come intenda intervenire per risolvere questa situazione di sofferenza organizzativa, contrattuale ed economica, che il prolungarsi dei tempi del rinnovo contrattuale determina, e affinché la vertenza si concluda al più presto in maniera positiva per tutti. (3-03599)

(20 luglio 2004)

(Sezione 5 – Carenza di personale e di un direttore effettivo presso la casa circondariale di Brissogne-Aosta)

COLLÈ, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN e DETOMAS. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a distanza di un anno dall'interrogazione a risposta immediata n. 3-02281 del 13 maggio 2003, riguardante il sovraffollamento e la carenza di personale amministrativo della casa circondariale di Brissogne (Aosta), la situazione non solo non è mutata, ma paradossalmente risulta peggiorata;

infatti, attualmente il personale civile e penitenziario continua ad essere carente e inadeguato ad assicurare l'operatività necessaria agli oltre 260 detenuti presenti nel carcere (quasi il doppio di quanto previsto secondo la relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia del Senato della

Repubblica in Piemonte e Valle d'Aosta in merito alla situazione penitenziaria in tali regioni);

la casa circondariale di Aosta è priva di un direttore effettivo, in quanto il reggente del carcere di Vercelli svolge da più di otto mesi il doppio incarico;

i parlamentari valdostani, a più riprese, hanno illustrato le precarie condizioni di lavoro all'interno dell'istituto penitenziario al Sottosegretario per la giustizia, onorevole Michele Giuseppe Vietti. Il Sottosegretario, dopo aver assunto le informazioni del caso, si è adoperato invitando il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a porre in essere tutte le iniziative necessarie per la copertura degli organici e a dar corso alla nomina di un direttore effettivo;

da notizie assunte in merito ai fondi stanziati per l'edilizia e i servizi penitenziari trasparirebbero criteri e logiche di assegnazione degli stessi che non tengono conto della popolazione detenuta —:

quali siano le intenzioni del Governo riguardo alla carenza di personale e di un direttore effettivo a tempo pieno e quale sia, in particolare, la quantificazione degli stanziamenti per l'edilizia e i servizi penitenziari riservati al provveditorato del Piemonte e della Valle d'Aosta, tenendo conto degli oltre 4.600 detenuti attualmente presenti. (3-03600)

(20 luglio 2004)

(Sezione 6 – Iniziative per modificare la normativa in materia di fonti di energia rinnovabili o assimilate)

MAZZONI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia è la potenza industriale più « estero-dipendente » per l'approvvigionamento di energia;

per quanto ben dotata di fonti alternative, provenienti dal vento o dalle biomasse, e quantunque ricca della principale fonte rinnovabile, quella solare, nello sfruttamento delle stesse l'Italia si distingue negativamente: produce, ad esempio, una quantità di energia fotovoltaica sette volte inferiore rispetto a Paesi come la Germania, l'Olanda e la Spagna;

la legge n. 9 del 1991, in materia di risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili di energia, all'articolo 22, introduce, nella determinazione del regime giuridico e di incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili, la dicitura «fonti assimilate, ai sensi della normativa vigente», senza tuttavia definire i criteri per l'individuazione delle fonti assimilate;

con la delibera n. 6 del 1992, il comitato interministeriale prezzi, come da legge, individua il regime cosiddetto *Cip6*, imponendo un prelievo all'utenza pari a 0,007 euro ogni chilovattore, per un totale nazionale di circa 1840 milioni di euro l'anno «per sostegno alle fonti rinnovabili»;

la legge n. 9 del 1991 rinvia al comitato interministeriale prezzi la definizione delle «condizioni tecniche generali per l'ammissibilità» ai contributi assegnati ai produttori di energia rinnovabile;

in tal modo, il sovrapprezzo imposto agli utenti sotto forma di contributo alle fonti di energia rinnovabile o assimilate finisce, in gran parte, con il finanziare fonti tutt'altro che pulite;

la direttiva comunitaria 2001/77/CE riporta, all'articolo 2, un esauriente elenco di tutte le fonti rinnovabili, non prevedendo che altre possano essere assimilate ad esse;

la norma di recepimento della stessa direttiva (decreto legislativo n. 387 del 2003) non coglie l'occasione per mettere ordine nella disciplina statale, non definendo i criteri per l'individuazione delle fonti assimilate, né tanto meno eliminando

categorie esplicitamente escluse dalla disciplina comunitaria, come i rifiuti biodegradabili —:

se intenda rendere pubbliche le ripartizioni dei contributi ai rispettivi tipi di fonti, nonché adottare iniziative normative volte ad eliminare dalla categoria delle fonti assimilate quelle non rientranti nell'elenco di cui alla direttiva 2001/77/CE e ad incentivare, anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto attualmente dalla legge n. 9 del 1991, la produzione di energia «pulita», mediante l'adozione del cosiddetto «sovvenzionamento in conto energia», che costituisce in molti Paesi europei, come Germania e Spagna, una realtà proficua. (3-03602)

(20 luglio 2004)

(Sezione 7 – Iniziative per garantire piena attuazione alle norme sulle vittime del terrorismo)

ALBERTO GIORGETTI, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LOPRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALA-

TELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sono passati più di sei mesi dal tragico attentato terroristico a Nassiriya, che costò la vita a diciannove militari italiani;

nell'esplosione delle autobomba rimasero feriti altri carabinieri, alcuni dei quali si trovano oggi con delle lesioni permanenti gravi;

rimpatriati tutti in Italia, anche coloro che avevano riportato le ferite più lievi, e una volta dimessi dall'ospedale, sembrerebbe che su questi nostri ragazzi l'attenzione sia calata in modo esponenziale;

parlando attraverso un avvocato di Verona, undici dei carabinieri feriti hanno raccontato il loro attuale *status* di « caduti in dimenticanza », anche perché alcune regioni non si sono ancora adeguate alle norme del decreto-legge sulle vittime delle stragi, di cui loro ovviamente rappresentano esempio eccellente;

due di loro, con lesioni permanenti gravi, hanno ottenuto il diritto di esenzione dal *ticket* solo poco tempo fa, avvicinandosi in questi mesi di ufficio in ufficio per poter conoscere il loro destino, professionale e, giustamente, anche economico, di vittime del terrorismo;

il prossimo avanzamento straordinario del grado, accompagnato dall'indennizzo di 250 mila euro, anche quest'ultimo promesso, non è ancora giunto;

oltre a ciò, a causa del rientro anticipato in patria, sembrerebbe che essi possano essere pagati solo per i giorni effettivamente trascorsi in Iraq —

quali azioni immediate intenda promuovere il Ministro interrogato per onorare gli impegni assunti nei confronti dei nostri militari feriti nell'agguato terroristico del 12 novembre 2003, anche adottando iniziative affinché vengano applicate pienamente le norme del decreto-legge sulle vittime delle stragi, e se non ritenga

di adottare iniziative volte a costituire un apposito *staff* che coadiuvi i carabinieri tornati da Nassiriya nella definizione della relativa posizione, evitando loro *iter* burocratici confusi e dispendiosi. (3-03603)

(20 luglio 2004)

(Sezione 8 — Vendita dei diritti di trasmissione televisiva da parte di società di calcio)

LOLLI, MONTECCHI, GRIGNAFFINI, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è recentemente emerso dagli organi di stampa che alcune società calcistiche di serie A, quali Milan, Inter e Juventus, hanno stipulato prima con *Sky*, per quanto riguarda il criptato, e poi con *Mediaset*, per quanto riguarda il digitale terrestre, contratti identici nell'oggetto, nelle forme e in ogni singola clausola, con la sola differenza riferita ai corrispettivi, favorendo, in tal modo, la formazione di un vero e proprio cartello, che si è aggiudicato il 75 per cento dell'intero mercato dei diritti del calcio;

la legge n. 78 del 29 marzo 1999, di conversione in legge del decreto-legge n. 15 del 30 gennaio 1999, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, all'articolo 2, vieta espressamente a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia;

la vendita concentrata nei tre soggetti, che rappresentano il 75 per cento

dell'intero mercato dei diritti del calcio, appare non solo violare apertamente quanto disposto dal citato articolo 2, ma sembra costituire, altresì, una barriera tale da impedire l'ingresso nel mercato di operatori diversi da *Sky* e *Mediaset* —:

nelle more di una modifica legislativa della legge n. 78 del 1999, volta a ripristinare la possibilità di una vendita dei

diritti che coinvolga tutte le società di calcio, quali valutazioni il Governo esprima sulla possibilità di segnalare all'autorità competente la necessità di adottare provvedimenti urgenti per ricondurre il tema dei diritti televisivi legati al mondo del calcio ad una situazione di legalità.

(3-03601)

(20 luglio 2004)

**PROPOSTE DI LEGGE: BONITO ED ALTRI; LETTIERI ED ALTRI:
DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'AZIONE DI
GRUPPO A TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI
UTENTI (3838-3839)**

(A.C. 3838 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3838 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal
rappresentante del Governo, per cui dal-
l'istituzione delle camere di conciliazione
di cui all'articolo 1, capoverso 6-*sexies*,
non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato;

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.3 Caparini, 1.2
Benvenuto, 1.8 e 1.9 Pinza, 1.12 e 1.16

Gamba, 1.20, 1.21 e 1.22 Finocchiaro, 1.27
Benvenuto, 1.34, 1.35 e 1.38 Pisapia, 1.44
Guido Giuseppe Rossi, 1.48 Falanga, 1.49,
1.50 e 1.51 Gambini, 2.3 Pisapia, e sugli
articoli aggiuntivi 1.03 Finocchiaro, 1.04
Pinza, 1.05 Benvenuto, 1.06 Pinza, 1.07
Benvenuto e 2.01 Pisapia, in quanto su-
scettibili di determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica privi di
idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

Giudice.

(A.C. 3838 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281, dopo il comma 6 sono in-
seriti i seguenti:

« 6-*bis*. Le associazioni dei consumatori
e degli utenti, di cui al comma 1, possono
altresì richiedere al giudice del luogo ove
ha la residenza o la sede il convenuto la
condanna al risarcimento dei danni e la

restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma *6-bis* produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti iscritti alle associazioni di cui al medesimo comma *6-bis*.

6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma *6-bis*, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa defini-

sce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma *6-sexies*, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma *6-sexies* e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi *6-sexies* e *6-septies*, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma *6-bis* non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

6-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma *6-quater*, emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 56. De Laurentiis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di azioni collettive nel processo civile).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il giudice può autorizzare l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non sono fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta abituale; l'attore non può essere autorizzato a far valere i diritti altrui senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie il cui valore non sia superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie; l'attore non può essere autorizzato a far valere i diritti di chi è litisconsorte necessario nella causa; ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi della presente lettera;

b) il giudice concede l'autorizzazione con ordinanza, prima di provvedere in merito all'assunzione dei mezzi di prova,

se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti di interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere; il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti; con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi; l'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:

1) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;

2) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;

3) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;

4) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;

5) accerta la violazione del termine nei casi di cui alla lettera g);

c) l'istanza di autorizzazione a far valere i diritti altrui deve contenere:

1) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere autorizzati a far valere, con le relative conclusioni;

2) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;

3) il nome, il cognome e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei

soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere autorizzati a far valere;

4) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere autorizzati a far valere;

d) l'ordinanza che autorizza a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui; il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato autorizzato a far valere;

e) i soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente comma, se personalmente identificati, sono informati della concessione dell'autorizzazione di cui alla lettera b), della sua revoca, della pronuncia della sentenza e degli altri eventi indicati nella lettera g) e nella lettera m), tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; i soggetti non personalmente identificati sono informati dei medesimi eventi tramite avviso; l'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto; le concrete modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento; nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta; l'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione; le informazioni contenute nelle raccomandate e negli avvisi devono essere redatte in un linguaggio chiaro e comprensibile per chi è privo di preparazione giuridica;

f) quando viene concessa l'autorizzazione a far valere diritti altrui, gli effetti

sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente a tali diritti, purché essi non siano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore; tali effetti, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti sono informati, ai sensi della lettera e), della revoca dell'ordinanza di autorizzazione a far valere diritti altrui ovvero della sentenza che definisce il giudizio; in ogni caso nei confronti dei soggetti i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile; l'informazione relativa alla revoca dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo e l'avvertimento che gli effetti dell'autorizzazione sono cessati; l'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti; nel corso del giudizio coloro i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo possono:

1) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;

2) rinunciare al loro diritto depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;

3) riservarsi di far valere il loro diritto in proprio in un separato giudizio con le modalità di cui al numero 2);

4) intervenire in proprio nella causa;

g) l'attore deve provvedere a informare i soggetti i cui diritti è stato autorizzato a far valere:

1) dell'ordinanza di autorizzazione di cui alla lettera b), entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;

2) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui alla lettera d);

3) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé; le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui al numero 1), devono altresì avvertire coloro i cui diritti sono fatti valere:

3.1) che possono compiere gli atti indicati nella lettera *f*);

3.2) che la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non porterà per loro alcuna spesa, ma impedirà loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguire la revocazione della sentenza stessa ai sensi del disposto della lettera *i*);

3.3) nei casi di cui alla lettera *m*), che la sentenza di condanna passata in giudicato potrà consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità; le raccomandate ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui al numero 1), devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui ai numeri 3.1) e 3.2), l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto;

h) se l'ordinanza di cui alla lettera *b*) non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati; nella stessa sentenza il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi della lettera *e*), e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottempe-

ranza a tale capo della decisione; la somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale; durante l'istruzione, su istanza dell'attore autorizzato a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito; in ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidare a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo; se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa; la percentuale è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e di rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata;

i) se l'autorizzazione a far valere i diritti altrui non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente articolo; questi possono tuttavia impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge;

l) l'avvocato che patrocinava una parte autorizzata a far valere diritti altrui ai sensi del presente articolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisce, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto; non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che ha con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5), del codice di procedura civile; l'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti di cui al numero 2) della lettera *f*) da parte dei soggetti i cui diritti il suo cliente è stato autorizzato a far valere; la violazione di ciascuna di tali regole da parte dell'avvocato è punibile ai

sensi dell'articolo 381 del codice penale;

m) se l'autorizzazione di cui alla lettera *b)* non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore è stato autorizzato a far valere; tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente articolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nella presente lettera; quando tale sentenza è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore; l'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza deve essere nominato curatore speciale quando ne faccia tempestivamente richiesta; quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapacità del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso ai sensi della lettera *e)*, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione; quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso ai sensi della citata lettera *e)*; le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:

1) del nome, del cognome e della residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, di associazioni non riconosciute o di comitati, della denominazione o della ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;

2) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;

3) dei documenti giustificativi allegati alla domanda; sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predisponde un piano di distribuzione delle somme, da erogare nel seguente ordine: per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale; per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte; per l'erario dello Stato. Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state considerate; tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio; il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche; al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 9. Pinza, Benvenuto.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte, in fine, le parole: « anche con riferimento ai servizi pubblici ».

1. 1. Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte, in fine, le parole: « anche con riferimento ai servizi pubblici riservati allo Stato ».

1. 3. Caparini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: possono altresì richiedere *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono altresì richiedere al tribunale la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori ed utenti interessati, in conseguenza di atti plurioffensivi, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. Il tribunale competente è quello del luogo ove l'atto plurioffensivo si è verificato, oppure il tribunale del luogo della residenza o della sede del convenuto. Nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione dinanzi ad autorità amministrative indipendenti per la risoluzione di controversie legate ad atti plurioffensivi, l'azione può essere esercitata esclusivamente dopo la fallita conciliazione.

1. 49. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, *aggiungere le seguenti:* le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

***1. 12.** Gamba, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, *aggiungere le seguenti:* le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

***1. 50.** Gambini, Lettieri.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere le parole: al giudice del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto.

1. 19. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire la parola: giudice *con la seguente:* tribunale.

1. 13. Gamba, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere le parole: del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto.

1. 33. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto *con le seguenti:* competente per territorio.

1. 25. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: risarcimento dei danni *aggiungere le seguenti:* , la dichiarazione di invalidità dei contratti.

***1. 6.** Pinza, Lettieri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: risarcimento dei danni *aggiungere le seguenti:* , la dichiarazione di invalidità dei contratti.

***1. 26.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in conseguenza di atti *fino a:* 1342 del codice civile *con le seguenti:* in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettive identiche od analoghe.

****1. 8.** Pinza, Lettieri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in conseguenza di atti *fino a:* 1342 del codice civile *con le seguenti:* in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettive identiche od analoghe.

****1. 27.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere la parola: illeciti.

1. 51. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: plurioffensivi *aggiungere le seguenti:* ovvero di inadempimenti o di violazioni.

1. 20. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo la parola: plurioffensivi *aggiungere le seguenti:* o di violazioni.

1. 34. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresi quelli *con le seguenti:* nonché in ogni caso, disciplinati da leggi e regolamenti.

1. 21. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresi *con le seguenti:* nonché in ogni caso.

1. 2. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.

***1. 22.** Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.

***1. 35.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti *fino alla fine del capoverso.*

****1. 4.** Ruta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti *fino alla fine del capoverso.*

****1. 14.** Gamba, Saglia.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti *fino alla fine del capoverso.*

****1. 23.** Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Gambini, Boato, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole da: iscritti *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* conseguenti al medesimo fatto o violazione.

1. 28. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso con le seguenti: conseguenti alla medesima lesione.

1. 45. Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La sentenza che accoglie la domanda proposta dal soggetto abilitato di cui al comma 6-bis spiega i propri effetti nei confronti di tutti i consumatori o utenti lesi dai medesimi atti plurioffensivi. La sentenza di rigetto spiega efficacia unicamente nei confronti delle parti in giudizio.

1. 52. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-quater, dopo le parole: lo consentono, aggiungere le seguenti: l'importo dovuto a ciascun consumatore, investitore od utente ovvero.

***1. 29.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-quater, dopo le parole: lo consentono, aggiungere le seguenti: l'importo dovuto a ciascun consumatore, investitore od utente ovvero.

***1. 36.** Pisapia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-sexies.

****1. 15.** Gamba, Saglia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-sexies.

****1. 53.** Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-sexies, primo periodo, sostituire le parole da: promuovono la composizione non contenziosa fino alla fine del capoverso con le seguenti: possono attivare la procedura di concilia-

zione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo al fine di definire gli importi da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, nonché modi e termini di versamento.

1. 37. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-septies.

***1. 16.** Gamba, Saglia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-septies.

***1. 38.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-septies, primo periodo, sopprimere le parole da: In alternativa fino a: al comma 6-sexies,

1. 54. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sopprimere le parole da: In caso fino a: 6-septies.

***1. 39.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sopprimere le parole da: In caso fino a: 6-septies.

***1. 55.** Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sostituire le parole da: In caso fino a: 6-septies con le seguenti: A seguito del passaggio in giudicato del provvedimento di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione.

1. 11. Gamba, Saglia.

Al comma 1, capoverso 6-octies, sopprimere l'ultimo periodo

1. 40. Pisapia.